

STATUTO

RETE PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BASSANO DEL GRAPPA VI VIA CA'
MOROSINI 41

Numero REA: VI - 380465

Codice fiscale: 04118550245

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A
REPERTORIO N. 936
RACCOLTA N. 686


NOTAIO
FABRIZIO DILIBERTO

===== **STATUTO** =====

===== **TITOLO I** =====

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO SOCIALE

===== **Articolo 1** =====

E' costituito in forma di società cooperativa sociale a mutualità prevalente, anche ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 un consorzio tra cooperative sociali avente la denominazione: =====

= **"RETE PICTOR SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE** =
===== **- IMPRESA SOCIALE"** =====

Il Consorzio si qualifica come impresa sociale ai sensi dell'art.1 comma 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. =====

Nella società trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni. =====

Qualora la società cooperativa dovesse scendere al di sotto dei limiti previsti dall'articolo 2519 del Codice Civile, o sue successive modifiche, in tema di numero dei soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci potrà essere convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibile.

La società cooperativa consortile sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci. =====

La cooperativa ha sede in Bassano del Grappa (VI). =====

Con delibera degli organi competenti la cooperativa può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze e aderire o partecipare ad organismi associativi ed economici che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche o comunque affini con gli scopi della società. =====

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio nonché il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio numero di telefono e fax che in tal caso dovranno a cura degli amministratori essere annotati e risultare dal libro soci. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci persone giuridiche si fa riferimento alla sede legale. =====

Così pure il domicilio degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori per tutti i loro rapporti con la società sono quelli risultanti a loro cura (anche per eventuali indirizzi di posta elettronica, telefono e fax) dai libri sociali: in mancanza si fa riferimento ai rispettivi indirizzi quali risultanti dal Registro delle Imprese. =====

===== **Articolo 2** =====

La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). =====

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza di cui all'art. 25 del presente statuto. =====

===== **Articolo 3** =====

Il Consorzio è retto secondo i principi della mutualità e, anche con riferimento all'art. 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, non ha fine di lucro. =====

Il Consorzio nasce con la volontà di promuovere la collaborazione e l'integrazione tra cooperative, imprese sociali ed enti del terzo settore per un più efficace perseguimento delle loro finalità istituzionali di inclusione sociale e



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: M. V. S. and others]

inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e ss.mm.ii.. =====

Il Consorzio, ispirandosi ai principi generali della cooperazione quali la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, imprese sociali e altri enti del Terzo Settore, la democraticità interna ed esterna, il rispetto della persona nella sua unicità, il legame col territorio, la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, la cura dei beni comuni e la tutela della biodiversità, la promozione dell'arte e della cultura, intende, anche mediante la collaborazione, l'integrazione, la promozione e lo sviluppo dei prodotti e servizi dei soggetti consorziati, favorire la progettazione, realizzazione, sostentamento e sviluppo di attività produttive e immobiliari, gestite in forma diretta o mediante i consorziati, finalizzate all'accoglienza e inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, con l'obiettivo di contribuire, nell'interesse generale della collettività, alla promozione e tutela dei diritti di cittadinanza solidale, con particolare attenzione alle fasce deboli della società. =====

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. =====

Per il perseguimento delle proprie finalità e scopo mutualistico, il consorzio intende esercitare in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. I servizi strumentali resi alle cooperative, imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore sono rappresentati da ogni tipologia di attività e servizio che possa permettere lo sviluppo delle attività produttive e immobiliari finalizzate all'inserimento lavorativo, all'inclusione e accoglienza di persone svantaggiate e alla promozione del benessere materiale e spirituale del territorio, quali a titolo esemplificativo: =====

- attività di ottimizzazione della gestione immobiliare, logistica e ambientale dei siti produttivi e dei luoghi presso cui vengono erogati i servizi; =====
- attività di supporto all'organizzazione intra e inter-aziendale, all'approvvigionamento di beni e servizi, anche mediante formazione di gruppi di acquisto o con acquisti cumulativi e condivisi; =====
- attività di supporto nella gestione delle attività di facilities management, volte al coordinamento di spazi fisici di lavoro, risorse umane e attività proprie degli associati; =====
- attività di assistenza ai soci nella soluzione dei problemi economici, finanziari, assicurativi e previdenziali anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche; =====
- attività di supporto nel controllo di gestione interno e nei servizi amministrativi, gestionali e finanziari, sia mediante convenzioni con soggetti terzi che mediante proprio personale tecnico; =====
- attività di supporto alla formazione del personale anche mediante la realizzazione di corsi organizzati direttamente o a mezzo terzi; =====
- attività rivolte all'acquisto di materie prime, semilavorati e beni strumentali funzionali alle attività dei soci; =====
- creazione di marchi comuni di qualità che identifichino i prodotti realizzati in modo "sociale" con inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, compresi i relativi loghi e la registrazione a tutela dei medesimi; =====
- attività di formazione, informazione e aggiornamento; =====

- attività di ricerca e sviluppo sulle tematiche dell'innovazione sociale; =====
- attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e degli altri soggetti pubblici e privati sulle tematiche della marginalità, delle problematiche ambientali e dell'innovazione sociale; =====
- attività finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone in situazione di disagio; =====
- attività di supporto ai soci nell'organizzazione delle proprie reti di vendita, anche stipulando convenzioni con soggetti terzi, nonché costruendo e realizzando reti di vendita comuni tra gli associati per la commercializzazione dei prodotti e servizi realizzati; =====
- attività di supporto ai soci nella predisposizione di nuove iniziative produttive o revisione dei processi esistenti da realizzare anche mediante inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati accompagnandoli nella realizzazione di tali iniziative comprese le attività necessarie alla realizzazione delle infrastrutture e delle linee produttive; =====
- attività di condivisione tra i soci del know how e dei processi produttivi acquisiti dai singoli partecipanti nell'ottica dell'interazione e del miglior risultato comune; =====
- ogni altra attività attinente o affine a quelle indicate nell'intento del raggiungimento delle finalità per cui viene costituito il consorzio. =====

La cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile. =====

La gestione dei servizi di cui sopra potrà essere svolta anche mediante accordi di collaborazione, concessione e convenzione con Enti Pubblici e privati; la Cooperativa potrà inoltre partecipare a pubblici appalti. =====

La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, assumere commesse per conto terzi, concedere ed assumere nei limiti di legge affittanze di aziende o rami di aziende, partecipare ad associazioni temporanee di imprese ricevendo o conferendo relativo mandato all'impresa capogruppo, partecipare a reti di imprese e consorzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. =====

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge 31.1.1992, n. 59. =====

La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio tra i soci conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. Le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. =====

La cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 c.c. =====

===== TITOLO II =====

===== SOCI - SOCI FINANZIATORI =====

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo di legge.

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

Possono essere soci:

- a) cooperative sociali legalmente costituite;
- b) cooperative, imprese sociali di cui al D. Lgs. 112/2017, associazioni ed enti senza finalità di lucro, Enti del Terzo Settore, persone giuridiche pubbliche o private.

La base sociale, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 Novembre 1991, n. 381, deve essere formata per non meno del 70% (settanta per cento) da cooperative sociali.

Non possono essere soci cooperative in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quelle esercitate dalla cooperativa o si trovino in effettiva concorrenza, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Possono inoltre essere ammessi soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c.. Possono anche essere ammessi soci sovventori ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59. Oltre a quanto espressamente previsto nel presente articolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci operatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

L'assemblea dei soci, anche ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, può deliberare l'emissione di strumenti finanziari secondo la disciplina delle società per azioni, precisando le modalità di regolazione del finanziamento.

L'assemblea deliberante è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. In seconda convocazione, il quorum costitutivo richiede la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale ed il quorum deliberativo richiede il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L'Assemblea deliberante disciplina i diritti amministrativi e patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari nei limiti previsti dall'art. 2346 C.C..

Il trasferimento degli strumenti finanziari è subordinato al previo gradimento dell'Organo Amministrativo. Il titolare che intende trasferire lo strumento fi-

nanziario deve comunicare all'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera ricevuta da un componente dell'Organo Amministrativo, le generalità dell'aspirante acquirente ed il prezzo di vendita. In caso di mancato gradimento, l'Organo ha l'obbligo di indicare, entro 15 giorni, un altro acquirente alle stesse condizioni. In assenza di riscontro, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso. =====

La deliberazione di emettere strumenti finanziari deve essere iscritta nel Registro delle imprese. =====

===== **Articolo 6** =====

Le cooperative o enti che intendono far parte del Consorzio devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal loro legale rappresentante, contenente: =====

- a) indicazione della ragione sociale, forma giuridica, sede legale, data della costituzione; =====
- b) indicazione del numero dei soci; =====
- c) indicazione dell'oggetto sociale; =====
- d) indicazione della categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; =====
- e) indicazione del numero delle quote o azioni che intendono sottoscrivere, le quali non dovranno comunque essere inferiori, né superiori, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; =====
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta all'art. 33 del presente statuto. =====

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal legale rappresentante, i seguenti documenti: =====

- 1. la copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente al momento della domanda; =====
- 2. estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione sottoscritta dal Presidente; =====
- 3. copia del bilancio dell'ultimo esercizio; =====
- 4. se diverso dal rappresentante legale, anche l'indicazione del delegato con diritto di voto; =====
- 5. tutti gli altri documenti che la cooperativa e il consorzio riterranno di produrre ed il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di richiedere in aggiunta ai precedenti. =====

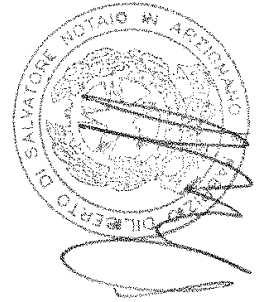
Di ogni modifica che i soci dovessero apportare al loro statuto dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa. =====

Il socio ammesso è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo. =====

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. ==

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale delle azioni sottoscritte. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta. =====

In caso di rigetto della domanda di ammissione si applica quanto previsto



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Maria Fella, Anna Maria, Anna]

dai commi tre e quattro dell'art. 2528 c.c.
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7

I soci devono sottoscrivere e versare almeno un'azione del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

Ogni socio non può possedere azioni di importo superiore al limite massimo previsto dalla legge.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata o PEC. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Articolo 8

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione.

Articolo 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito al socio che: ..

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- versì in una situazione di cosiddetta "giusta causa", intendendosi per tale la causa grave che non consenta al socio di continuare in alcun modo nel rapporto sociale nemmeno in via provvisoria sino alla scadenza prevista al successivo paragrafo. La procedura viene espletata ai sensi del secondo comma dell'art. 2532 C.C..

Il recesso, se accettato, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se la domanda è presentata tre mesi prima della chiusura di esso, oppure con la chiusura dell'esercizio successivo se la domanda è presentata successivamente. L'Organo amministrativo potrà tuttavia, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può e-

cludere il socio che: =====

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; =====
- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali risultando inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi; =====
- senza giustificato motivo non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata o PEC a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente; =====
- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa; =====
- che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive. =====

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico pendente. =====

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, l'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Agli effetti del diritto di cui all'art. 12 successivo, lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo. =====

Ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni materiali prodotti. La penale sarà determinata dall'Assemblea dei soci. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 33 dello statuto sociale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. =====

===== **Articolo 11** =====

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o mediante raccomandata a mano. =====

===== **Articolo 12** =====

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni da essi possedute la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci esclusi, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. =====

Articolo 13

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle azioni possedute per iscritto mediante raccomandata o PEC, da spedirsi a pena di decadenza del diritto entro e non oltre la scadenza dei sei mesi indicati nel precedente articolo 12. Le azioni per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 14

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti dei soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a Euro 25 (venticinque), nonché dagli eventuali conferimenti dei soci finanziatori e dei soci sovventori confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- d) da altre riserve o fondi;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Articolo 15

Le azioni sottoscritte dovranno essere versate immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione. Le azioni sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e cedute a soci o terzi con effetti verso la società senza l'osservanza del precedente art. 7.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni di valore superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.

Articolo 16

Il fondo di riserva legale è costituito dal prelevamento non minore della quota prevista dalla Legge, attualmente pari al 30% (trenta per cento) sugli utili di esercizio.

TITOLO IV

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

Articolo 17

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 C.C.. L'Organo Amministrativo dovrà esplicitare nella relazione di cui all'art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione.

Articolo 18

Il bilancio va compilato, dall'Organo Amministrativo, previo esatto inventario, con criteri di oculata prudenza e va predisposta, nel caso di obbligo di Legge, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del Codice Civile, le condizioni di prevalenza mutualistica. Ai sensi dell'art. 2545 sexies, comma 2, del C.C., nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. =====

Articolo 19

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può deliberare in favore dei soci trattamenti economici a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. I ristori possono essere erogati nelle forme previste dall'art. 2545 sexies C.C.. =====

La ripartizione del ristoro ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521. =====

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale utile di esercizio con le seguenti modalità: =====

1. una quota non inferiore a quanto previsto dalla Legge, attualmente pari al 30% (trenta per cento), al fondo riserva legale; =====
2. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge stessa; =====
3. un'eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici; =====
4. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge; =====
5. quanto residua ad altre riserve o fondi o a fini mutualistici. =====

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci operatori sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche ed integrazioni. =====

TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 20

L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purché confermato) o PEC da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. =====

Articolo 21

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riu-

nione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso. =====

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. =====

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

L'assemblea: =====

a) approva il bilancio; =====

b) procede alla nomina degli amministratori; =====

c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; =====

d) determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita; =====

e) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; =====

f) delibera sulle modifiche dello statuto sociale; =====

g) delibera in merito alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e in merito alla disciplina del rapporto con i soci sovventori ; =====

h) delibera in merito all'emissione di strumenti finanziari e ai diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori di tali strumenti, nonché sulle condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento; =====

i) delibera in merito all'approvazione di un regolamento volto a favorire la partecipazione dei soci nei diversi ambiti di attività, settoriali e territoriali, della cooperativa; =====

l) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. =====

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta. =

===== **Articolo 22** =====

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. =====

===== **Articolo 23** =====

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari; ciascun socio non può rappresentare per delega più di tre soci. =====

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipen-

denti della società. Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.

Per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio palese.

Articolo 24

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Per le elezioni delle cariche sociali si procederà col sistema della votazione a scrutinio palese.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanto sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 25

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano i due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei soci intervenuti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e dall'ultimo comma dell'art. 33 del presente statuto.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri eletti da tre a nove; il numero sarà determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. =====

L'elezione deve avvenire con modalità fissata da apposito regolamento approvato dall'assemblea. =====

Se non sono stati nominati dai soci in occasione della nomina, i consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente; possono nominare, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere esterno al Consiglio. =====

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge. Essi sono dispensati dal prestare cauzione. =====

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. =====

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. =====

Gli amministratori devono dotarsi di una mail e possibilmente di una PEC che dovranno comunicare all'accettazione della nomina. =====

===== **Articolo 27** =====

Il Consiglio può delegare, determinandola nella deliberazione, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2544 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo composto da due a quattro Consiglieri, inclusi il Presidente e il Vice-Presidente. Non possono comunque essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. =====

===== **Articolo 28** =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale purché in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia stata fatta domanda da almeno due consiglieri. =====

La convocazione viene fatta con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o al revisore se nominati o, in caso di urgenza, con telegramma, fax, PEC o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima. =====

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale devono risultare la data della adunanza, la regolare costituzione della riunione, l'identità degli intervenuti, il risultato delle votazioni con l'indicazione dei favorevoli, astenuti, e/o dissenzienti e, su richie-

sta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. =
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni
sono palesi; a parità di voti la proposta si intende non approvata. =====
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per
audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà
atto nei relativi verbali: =====

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della
riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale
dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====
- b) che sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli in-
tervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i
risultati della votazione; =====
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visio-
nare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate an-
che in forma scritta previo invio, a mezzo telegramma, fax, PEC o messag-
gio di posta elettronica, del quesito chiaramente espresso in modo esausti-
vo da parte del presidente o di due consiglieri; la risposta dovrà pervenire
entro cinque giorni. Il quesito e il voto possono essere predisposti ed e-
spressi anche con sottoscrizione digitale. =====

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determi-
nante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le
cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi
dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477
c.c.. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base
ad atti compiuti in esecuzione della decisione. =====

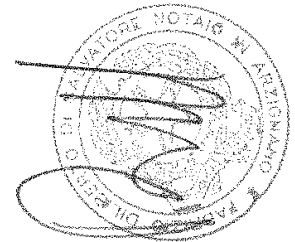
===== **Articolo 29** =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestio-
ne ordinaria e straordinaria della società esclusi gli atti che la legge o lo sta-
tuto riserva all'assemblea dei soci. =====

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in par-
ticolare dell'art. 2544 del Codice Civile, potranno essere delegate al Presi-
dente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente. =====

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione: =

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; =====
- b) redigere il bilancio; =====
- c) compilare i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; =
- d) deliberare procure, sia generali sia speciali, ferma la facoltà attribuita al
Presidente del Consiglio di Amministrazione; =====
- e) deliberare sulla partecipazione della società ad altri organismi consortili e
associativi; =====
- f) deliberare circa il recesso dei soci; =====
- g) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria
e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate nell'articolo 3 e
che comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per
quelle che, per disposizione della legge o dello statuto, siano riservate al-
l'assemblea. =====



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: "Michele J. J. J.", "Luca Canale", and another illegible signature]

Articolo 30

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò, nei limiti e per l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può tuttavia con la sola sua firma riscuotere a nome della società da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza, nonché emettere mandati di pagamento. In casi di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, qualora sia stato nominato o, in assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.

TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 31

Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso. In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall'art. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del Codice Civile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

All'Organo di Controllo sono affidati i compiti di cui all'art. 10 D. Lgs. 112/2017.

TITOLO VIII
REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 32

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. C.P.S. n. 1577/1947 e dell'art. 2514 C.C. la cooperativa opera nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita sociale;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 33

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o dal revisore ovvero nei loro confronti saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'organo arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

L'Organo Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate in assemblea dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 34

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, col limite massimo di tre, scegliendoli preferibilmente tra i soci e ne determinerà i poteri.